



ASSOCIAZIONE ITALIANA MASSOTERAPISTI

- PRESIDENZA NAZIONALE -

C.A. DIRETTORI DELLE ASL TERRITORIALI

Oggetto: Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici – chiarimenti competenze

Il Massaggiatore e il Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici sono arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Le mansioni in riabilitazione sono previste in via generale dal regolamento della L. 23 giugno 1927. Il Regio Decreto 31 maggio 1928 n. 1334 all'articolo 1 definisce il Capo Bagnino e il Massaggiatore rami specialistici dell'arte generica d'infermiere, e le mansioni, come specificato nella circolare 20.400/3 del 5 luglio 1928 del Ministero dell'Interno sono descritte agli art. 15 lett. c e 16 lett. a del regolamento e rispettivamente:

- massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano
- bagni medicali

La presenza del medico non è necessaria nell'espletamento dell'attività sanitaria, dato che si tratta di uno specialista nel settore, tenuto conto che per l'esercizio generico dell'arte di infermiere erano necessari solo sporadici controlli medici nell'iter di svolgimento dell'attività sanitaria.

In linea più ampia, la professione inserita tra quelle regolamentate della Direttiva 2005/36/EC dell'Unione Europea, recepita con D.lgs 206/2007 del Governo italiano, è stata dichiarata equipollente, per l'attività sanitaria svolta, ai titoli esteri europei di Medizinischer Masseur (Austria/Svizzera) e Masseur und Medizinischer Bademeister (Germania).

Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici esegue su indicazione del medico, al pari dei professionisti europei sia nella libera professione che come collaboratore dipendente, tutti gli atti connessi alle sue competenze in riabilitazione, cura e prevenzione delle patologie degenerative e traumatologiche dell'apparato osteo-articolare e viscerale. In autonomia esegue massaggio igienico e sportivo collaborando anche con strutture sportive agonistiche e dilettantistiche.

I Massaggiatori e i Capi Bagnini degli stabilimenti idroterapici sono operatori sanitari con mansioni d'ordine tecnico che richiedono una specifica preparazione professionale e una particolare esperienza di lavoro dato che esplicano mansioni di particolare rilievo ed importanza, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico pratiche conseguite con adeguato tirocinio.

I programmi di studio autorizzati dalle Regioni, ai sensi dell'art. 1 lett. f del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, prevedono l'insegnamento di tutte le terapie che sono connesse alle manovre meccaniche e al massaggio sui tessuti, quali massaggio elettrico, elettroterapie e diatermia abbinata al massaggio; allo stesso modo, il Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici, è un idroterapista, a lui è consentita l'idroterapia e la balneoterapia, e nei programmi di studio sono inserite terapie come i bagni di calore (anche con infrarossi) e gli ultrasuoni in immersione in vasca. In ambito idroterapico l'arte sanitaria di Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici è figura specializzata di riferimento, da impiegare in strutture termali e balneoterapiche.

Il Presidente Nazionale
Marco Oriolo